

Civile Ord. Sez. 6 Num. 26056 Anno 2020

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE

Relatore: DE STEFANO FRANCO

Data pubblicazione: 17/11/2020

### **ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 25183/2019 R.G. proposto da  
PUGLISI LORENZO, PUGLISI CARMELO, PUGLISI ANTONINO, da  
considerarsi, in difetto di elezione di domicilio in ROMA, per legge  
domiciliati ivi in PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della CORTE  
SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato  
SALVATORE PAGANO;

**- ricorrenti -**

### **contro**

BALLARINO GIUSEPPA, BALLARINO LUCIA, BALLARINO ROSA, da  
considerarsi, in difetto di elezione di domicilio in ROMA, per legge  
domiciliate ivi in PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della CORTE  
SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentate e difese dall'avvocato  
ROSARIO COPPOLA;

**- controricorrenti -**

avverso la sentenza n. 405/2019 del TRIBUNALE di MESSINA,  
depositata il 25/02/2019;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/10/2020 dal relatore Dott. Franco DE STEFANO;

**rilevato che:**

Antonino, Carmelo e Lorenzo Puglisi ricorrono per la cassazione della sentenza n. 405 del 25/02/2019, con cui il Tribunale di Messina ha respinto la loro opposizione ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ. al verbale 22/09/2010 dell'ufficiale giudiziario, a conclusione dell'esecuzione per rilascio di immobile ai loro danni intentata da Rosa, Giuseppa e Lucia Ballarino, fondata sulla contestazione dell'identità del bene concretamente esecutato con quello descritto nel titolo esecutivo azionato (per essere il primo posto al piano terra ed il secondo al piano primo del civico 2 della via Della Rocca in Roccella Valdemone, identificato al NCT, foglio 22, p.lla 970, con adiacente terreno di pertinenza);

in particolare, il tribunale ha ritenuto pacificamente riferito, a dispetto del tenore testuale della descrizione, il titolo all'immobile oggetto del processo esecutivo, alla stregua delle risultanze di un'ispezione giudiziale nelle more compiuta e dell'esame degli atti del giudizio di cognizione e della condotta degli esecutati;

resistono con controricorso le esecutanti;

è formulata proposta di definizione in camera di consiglio ai sensi del primo comma dell'art. 380-bis cod. proc. civ., come modificato dal comma 1, lett. e), dell'art. 1-bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla l. 25 ottobre 2016, n. 197;

i ricorrenti hanno depositato memoria;

**considerato che:**

i ricorrenti si dolgono: col primo motivo, di «violazione dell'art. 360 comma 1 n° 3 e 5 c.p.c. in relazione alle disposizioni di cui al combinato disposto degli artt. 2930 c.c. ed art. 474 c.p.c.», di «violazione del requisito di "specificità e certezza del diritto" dell'esecuzione per consegna o rilascio» e di «carezza di motivazione su un fatto decisivo per la decisione oggetto di discussione fra le parti»; col secondo motivo, di «violazione dell'art.

360 comma 1 n° 3 e 5 c.p.c. in relazione all'art. 91 c.p.c. e del richiamato D.M. 55/2014 in riferimento alla determinazione delle spese e compensi di causa», nonché di «violazione di legge e carenza di motivazione»;

sono però superflui l'esame della questione di inammissibilità del ricorso per inidonea ottemperanza al n. 6 dell'art. 366 cod. proc. civ., nonché l'illustrazione dei singoli motivi, come pure delle articolate repliche ad essi mosse dalle controricorrenti, perché la peculiarità della vicenda impone di rilevare senz'altro che la domanda non poteva essere proposta;

infatti, la giurisprudenza di questa Corte, consolidata fin da prima della proposizione della domanda definita con la qui gravata sentenza e con principio ribadito anche in tempi successivi, ha escluso in radice l'autonoma impugnabilità degli atti compiuti da qualunque ausiliario del giudice e, tra questi, di quelli dell'Ufficiale giudiziario: essi vanno, invero, sottoposti al controllo del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 60 cod. proc. civ. - o nelle eventualmente diverse, come nel caso dell'art. 591-ter cod. proc. civ. (Cass. ord. 20/01/2011, n. 1335), forme espressamente previste dalla disciplina del singolo tipo di procedimento esecutivo azionato - e solo dopo che il giudice stesso si sia pronunciato sull'istanza dell'interessato sarà possibile opporre il provvedimento, così da questi reso, con le modalità di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (sul principio generale: Cass. 21/03/2008, n. 7674; prima, v. già Cass. 12/03/1992, n. 3030; poi: Cass. 30/09/2015, n. 19573; Cass. ord. 12/12/2016, n. 25317; Cass. 06/03/2018, n. 5175);

pertanto, l'opposizione diretta contro il verbale di rilascio redatto dal richiamato Ufficiale giudiziario, in luogo del solo ammissibile reclamo al giudice dell'esecuzione (ormai precluso per il lungo intervallo trascorso e comunque per il tecnico ormai irreversibile esaurimento del processo esecutivo), non poteva essere neppure proposta: ciò che impone di cassare senza rinvio la

sentenza che la ha definita, ai sensi dell'art. 382, comma terzo, secondo periodo, cod. proc. civ., applicabile anche al rito camerale;

a quest'ultimo riguardo si è già statuito che «il procedimento in camera di consiglio presso la Corte di cassazione, previsto dall'art. 375 cod. proc. civ., è ammissibile, nonostante la mancanza di un'espressa previsione, pure in ipotesi di manifesta improseguibilità del processo ex art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., inducendo a tale conclusione sia ragioni di economia processuale, desumibili dall'interpretazione costituzionalmente orientata della norma secondo il canone della ragionevole durata del processo, sia l'assenza di pregiudizio per il diritto di difesa delle parti, in quanto poste in grado di interloquire preventivamente sulla questione, a seguito della notificazione della relazione con le memorie di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ. e la richiesta di audizione in camera di consiglio, sia per l'identità strutturale del vizio di improseguibilità del processo rispetto a quelli, parimenti in rito, per cui è prevista la pronuncia camerale» (Cass. ord. 30/01/2012, n. 1315);

ad analogia conclusione può giungersi anche nel vigore della novella introdotta dalla l. 25 ottobre 2016, n. 197, identici essendone i fini deflattivi e non sussistendo alcuna lesione del diritto di difesa, come evidenziato nel richiamato precedente, pur se relativo alla disciplina anteriore alla detta riforma;

pertanto, si può e si deve già in questa sede pronunciare sul ricorso, in applicazione del seguente principio di diritto: «anche dopo la novella del giudizio di legittimità introdotta dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, è ammissibile la pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ. pure ove si imponga la necessità di cassare senza rinvio la sentenza gravata ai sensi dell'art. 382, comma terzo, secondo periodo, cod. proc. civ., ancorché si tratti di ipotesi non prevista testualmente dall'art. 375 cod. proc. civ.»;

a tanto consegue la liquidazione delle spese per il grado di merito malamente imposto dagli stessi ricorrenti alle loro

controparti per la manifesta contrarietà della loro scelta processuale a consolidati indirizzi; ed in misura che si stima equa come pari a quella già liquidata nella pure cassata sentenza ed in base agli incrementi per pluralità di parti e manifesta fondatezza delle ragioni delle parti virtualmente vittoriose, come pure per la condotta degli oppositori come tratteggiata nei soli atti comunque accessibili direttamente da questa Corte: per tali ragioni infine condividendosi, qui rinnovate e fatte proprie anche da questo Collegio, le relative valutazioni del giudice del merito e disattese le doglianze qui mosse dai ricorrenti e ribadite con la memoria;

segue altresì la condanna dei ricorrenti, sempre tra loro in solido, pure per il presente giudizio di legittimità, in base - a tacer d'altro - al principio di causalità;

tuttavia, non può trovare applicazione l'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, co. 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione (Cass. ord. 25/02/2016, n. 3703; Cass. ord. 05/05/2017, n. 10932; Cass. 23/03/2017, n. 7421; Cass. ord. 23/06/2017, n. 15671), per il carattere officioso del rilievo dell'originaria improponibilità della domanda: al riguardo non potendo tecnicamente dirsi soccombente la ricorrente e andando interpretata restrittivamente la norma poiché *lato sensu* sanzionatoria;

**p. q. m.**

la Corte, pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la gravata sentenza. Condanna i ricorrenti, tra loro in solido, al pagamento, in favore delle controricorrenti e tra loro in solido, delle spese del grado di merito e del giudizio di legittimità, che liquida in rispettivi € 7.393,68 ed € 3.000,00 per compensi ed esborsi per € 200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge.